

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE

N° 3 DEL 22-12-2015

OGGETTO: DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI DATI O DOCUMENTI CONSEGNATI A NORMA DELL'ART.2 E ART. 3 DEL DM 156/2011

IL COMMISSARIO AD ACTA

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016 notiziato con prot. n. 364341 del 18.11.2016 con il quale è stata istituita la "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio" avente sede legale in Avellino, Piazza Duomo, 5 e sede secondaria in Benevento, Piazza IV Novembre, 1;

visto che, all'articolo 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di Commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi della legge 580 del 1993 e successive modificazioni;

atteso che, all'art. 4 dello stesso decreto, il sottoscritto è stato nominato Commissario ad acta con il compito, tra l'altro, di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio";

vista la precedente determinazione n.1 del 23.11.2016 con la quale è stato adottato l' Articolo Unico dello statuto della "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio" ed il relativo allegato per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto ministeriale in data 18 novembre 2016;

vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche di cui al D. L.vo 15/02/2010, n. 23 ed al D.L.vo 25/11/2016 n.219 ;

tenuto presente che l'art.4 del citato D.L.vo 25/11/2016 n.219 al comma 3 dispone che alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore dello stesso decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'art.2 e nell'art.3, commi 1,2,3,4, e 5, del D.L.vo 15.2.2010 n.23;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 recante il "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

viste le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di rinnovo dei consigli camerale e in particolare la n. 217427 del 16/11/2011 e la n.39517 del 7/3/2014;

DISCIPLINARE
PER L'ACCESSO AI DATI O DOCUMENTI CONSEGNATI A NORMA
DELL'ART.2 E ART. 3 DEL DM 156/2011

approvato con determinazione commissariale n. 3 del 22-12-2015

Articolo 1 - Pubblicazione del certificato di cifratura


1. Il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, pubblica in apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Avellino unitamente all'avviso di avvio delle procedure, la chiave pubblica necessaria per **crittografare gli elenchi** degli associati alle organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori che concorrono al rinnovo del consiglio camerale.

Articolo 2 - Casi di apertura delle buste

1. La busta - consegnata a norma dell'articolo 2, commi 3 e 4, e articolo 3, commi 2 e 3 del D.M. 156/2011 dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori - viene aperta per consentire al Commissario ad acta di effettuare i controlli formali necessari. In questo caso, il documento in formato PDF/A è aperto al fine di verificare la conformità del documento a quanto previsto dal D.M. 156/2011, sia con riferimento al tipo di dati contenuti che alla regolarità e completezza formale. Le procedure di apertura del documento crittografato e di chiusura sono disciplinate dal successivo articolo 4.
2. La busta viene aperta per consentire al Commissario ad acta, responsabile del procedimento, di effettuare il calcolo della percentuale di diritto annuale versato dalle imprese associate, rispetto al totale versato dalle imprese del settore di appartenenza; in tal caso, le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma degli articoli 2 e 3 del D.M.156/2011.
3. La busta viene altresì aperta per effettuare le verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.
4. L'apertura della busta è inoltre necessaria per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa).
5. All'apertura della busta si procede inoltre in caso di accesso agli atti a norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, secondo la procedura formalizzata di cui al successivo articolo 5.

Articolo 3 - Procedura formalizzata

1. Delle operazioni di apertura della busta, estrazione di copie anche informatiche di documenti, della chiusura della busta è redatto processo verbale, che viene sottoscritto, protocollato e conservato agli atti del procedimento.
2. Le operazioni di apertura, estrazione di copie, chiusura sono effettuate dal Commissario ad acta, responsabile del procedimento, alla presenza di due dipendenti della Camera di commercio scelti dal responsabile stesso; tutti i soggetti presenti alle operazioni sottoscrivono il processo verbale.



3. Il processo verbale indica il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni, espone le generalità dei soggetti presenti, il motivo per cui le operazioni si sono rese necessarie, descrive le operazioni effettuate e ogni accadimento rilevante, indica l'ora del termine delle operazioni.

Articolo 4 - Procedura formalizzata in caso di decifrazione


1. Quando l'apertura della busta avviene per i motivi che richiedono la lettura del documento crittografato, la procedura di decifrazione è eseguita a norma del presente e del precedente articolo.
2. Il Commissario ad acta, responsabile del procedimento in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifrazione e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti del documento.
3. Il Commissario ad acta, Responsabile del procedimento verifica la correttezza e la validità della firma digitale apposta sui documenti e, alla prima apertura della busta, controfirma il documento per certificare la validità della firma alla data.
4. Una volta decrittato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui al precedente articolo 2.
5. E' a cura del Commissario ad acta, responsabile del procedimento, di garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografando nuovamente il documento con un nuovo certificato avente validità sufficiente.

Articolo 5 - Procedura formalizzata per l'accesso agli atti del procedimento

1. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati B e D del DM 156/2011 si esercita mediante estrazione di copia cartacea a norma degli articoli 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero tramite loro presa visione, presso i locali e con gli strumenti della Camera di commercio di Avellino.
2. L'accesso tramite estrazione di copia dei dati personali è consentito, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, con le limitazioni e le formalità stabilite nella scheda per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottata dal Commissario ad acta con proprio provvedimento.
3. Il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, ricevuta una regolare e motivata richiesta di accesso, informa i contro interessati entro cinque giorni dalla richiesta e, comunque, prima dell'eventuale accoglimento. I contro interessati possono presentare note o memorie entro 10 giorni dalla ricezione dell'informazione, a pena di decadenza. Decorso tale termine il Commissario ad acta può concludere il procedimento di accesso.
4. Il richiedente si impegna a utilizzare i dati personali sensibili esclusivamente per le finalità di verifica degli esiti della procedura; si obbliga altresì a trattare i dati personali sensibili secondo le norme di sicurezza e protezione applicabili e a quelle previste dal Codice per la protezione dei dati personali e a non comunicarli ad altri.
5. L'accesso avviene entro i dieci giorni successivi al termine di conclusione del procedimento di accesso, presso i locali del Commissario ad acta, durante il normale orario di ufficio.
6. Come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 39517 del

7.3.2014, l'accesso agli atti e ai dati del procedimento di costituzione del consiglio sarà consentito al richiedente sempre che necessario a tutelare il proprio interesse con riferimento al concorso per l'assegnazione dei seggi del singolo settore, non potendosi ammettere una verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione.

Il Commissario ad Acta
Camera di Commercio Irpinia Sannio
(Luca Perozzi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca Perozzi', is written over the printed name. The signature is stylized and somewhat illegible due to its cursive nature.